

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente                                                |
| (TO) GRECO              | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) CARATOZZOLO        | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) SPAGNOL            | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) PUDDU              | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 09/02/2026

## FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- di aver sottoscritto il 04.07.2022 un contratto di finanziamento con l'intermediario resistente per l'acquisto di un'autovettura;
- che in data 25.07.2025 ha chiesto l'estinzione anticipata dal prestito, dopo il pagamento di 37 rate;

- che in data 01.08.2025 ha ricevuto un primo conteggio di estinzione, contestato con email del 02.08.2025;
- che in data 12.08.2025 ha ricevuto un secondo conteggio estintivo, che annullava e sostituiva il precedente;
- di aver contestato all'intermediario anche tale secondo conteggio, con due pec rispettivamente del 13.08.2025 e del 14.08.2025;
- in particolare, di aver contestato: il punto 2 del secondo conteggio estintivo ricevuto, "*perché un finanziamento di 235,00 € da restituire in 48 rate non può avere un capitale residuo di 204,80 € dopo che h[a] pagato 37 rate*"; il punto 8 del predetto conteggio, in quanto l'indennizzo per l'estinzione anticipata di € 250,46 non è dovuto in forza di quanto disposto nell'addendum del contratto;
- che, non avendo ricevuto riscontro, ha effettuato un bonifico per la somma di € 25.110,02 a saldo del conteggio del 12.08.2025, trattenendo la somma totale di € 455,26, di cui € 204,80 relativi al capitale del servizio di marchiatura ed € 250,46 per l'indennizzo di anticipata estinzione illegittimamente conteggiati come dovuti;
- di aver ricevuto, in data 17.09.2025, un sollecito di pagamento per l'importo di € 551,65, che fa riferimento al conteggio estintivo del 01.08.2025;
- che l'intermediario ha fornito riscontro alla pec del 14.08.2025 con comunicazione del 26.09.2025, affermando la correttezza del conteggio estintivo elaborato;
- che in data 10.10.2025 ha ricevuto una email da altro intermediario incaricato del recupero credito di € 551,65, sempre con riferimento al conteggio del 01.08.2025 poi annullato e sostituito dal 2° conteggio del 12 agosto 2025.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rilevato quanto segue:  
in fatto

- in data 04.07.2022 la parte ricorrente ha stipulato il finanziamento n. \*\*\*\*\*659, finalizzato all'acquisto di un'autovettura;
- in sede di sottoscrizione veniva pattuito un piano di rateazione della somma finanziata, pari a € 29.076,00 (oltre interessi), da rimborsare in 96 rate (oltre € 3,50 per spese di incasso) di importo così strutturato:
  - le prime 48 rate dell'importo di € 290,76;
  - le successive 47 rate dell'importo di € 595,52;
  - l'ultima rata di € 595,48;
- la somma finanziata comprendeva altresì l'importo di € 235,00 relativo al servizio di Marchiatura cristalli I\*\*\*\*\*Code, offerta da I Srl;
- a seguito dell'invio di un primo conteggio estintivo e della contestazione da parte del cliente, in data 12.08.2025, inviava un altro conteggio di estinzione anticipata totale della posizione in oggetto;
- in data 13 e 14.08.2025, il ricorrente inviava contestazioni dello stesso tenore del precedente reclamo;
- in data 21.08.2025 il cliente corrispondeva la somma di € 25.110,02 che corrispondeva tuttavia a un importo inferiore a quello riportato sul conteggio estintivo rilasciato;
- in data 17.09.2025 comunicava al cliente che, a seguito della ricezione del sopra citato bonifico, residuava un insoluto pari ad € 551,65;
- in data 26.09.2025, nel rispetto delle tempistiche previste per la risposta al reclamo, riscontrava le contestazioni avanzate dal ricorrente nel mese di agosto;

in diritto

- il conteggio di estinzione anticipata è stato elaborato in ossequio alla disciplina di riferimento in materia, nonché dei criteri indicati nell'art. 7 delle Condizioni Generali di Finanziamento e all'interno del box dedicato al punto 4 del SECCI;
- il calcolo di estinzione anticipata prevede le seguenti voci:
- un capitale residuo relativo al veicolo pari a € 25.128,43 (somma già decurtata degli interessi dovuti per la vita residua del contratto e delle spese di incasso delle rate future);
- interessi di € 118,01 (interessi maturati dal pagamento dell'ultima rata fino alla data di validità del conteggio estintivo, calcolati come interessi giornalieri moltiplicati per la differenza in giorni tra la data di validità del conteggio e l'ultima rata pagata);
- servizi pari a € 204,80;
- spese invio estratto conto di fine contratto pari a € 2,00;
- indennizzo per estinzione anticipata di € 250,46;
- la detrazione delle "spese non ricorrenti" (come le spese di istruttoria), per l'importo di € 148,42;  
per un totale di € 25.565,28;
- il criterio di calcolo enunciato nelle Condizioni Generali di finanziamento deve essere coordinato con la tipologia di piano di ammortamento applicato nel caso di specie, che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, strutturata in modo tale che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresca progressivamente mentre quella degli interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) decresca proporzionalmente;
- la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente (costituito dalla quota capitale ancora dovuta) detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già calcolati costituiscano a loro volta base di calcolo della rata successiva;
- in applicazione di questa tipologia di piano di ammortamento (cd. "alla francese") le prime rate del piano finanziario prevedevano il pagamento di una quota a titolo di interessi, percentualmente maggiore rispetto alla quota capitale;
- nel caso in esame la voce "Servizi" del conteggio estintivo è composta dal solo servizio di marchiatura cristalli, che è addebitato per l'intera quota capitale ancora dovuta in quanto consistente in un accessorio fisico, montato materialmente sulla vettura e, pertanto, non soggetto a decadenza a seguito di estinzione anticipata;
- dal piano di ammortamento relativo a tale servizio (all. 9) si evince che chiaramente che, a seguito del pagamento della rata 38, ovvero l'ultima rata non inclusa nel conteggio rilasciato, il capitale residuo del servizio era pari ad € 204,80;  
sulla legittimità dell'applicazione dell'indennizzo
- contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'iniziativa promozionale da egli stesso invocata non prevedeva un'esenzione generalizzata e incondizionata dal pagamento dell'indennizzo;
- invero, come si evince in modo inequivocabile dall'"Addendum alla Richiesta di Finanziamento n. \*\*\*\*\*65 del 04.07.2022" (all. 10), la pattuizione derogatoria era puntualmente e tassativamente circoscritta alla sola e specifica ipotesi di estinzione

esercitata al termine del primo periodo di ammortamento, coincidente con la 48<sup>a</sup> rata, e non, come erroneamente interpretato da controparte, fino alla 48<sup>a</sup> rata;

- il testo dell'addendum distingue nettamente la facoltà ordinaria di rimborso anticipato (sempre possibile, ma soggetta all'art. 7 del contratto e quindi all'indennizzo in piena conformità al dettato dell'art. 125-sexies T.U.B.,) dalla specifica opportunità offerta dall'Addendum;
  - quest'ultima è chiaramente ancorata a due condizioni cumulative, ossia il rimborso di un "Importo dovuto" predeterminato e il rispetto di una scadenza temporale precisa;
  - non sussiste, pertanto, alcuna ambiguità nel testo contrattuale e la pretesa del ricorrente di beneficiare dell'esenzione in un momento diverso da quello pattuito è contraria al chiaro tenore letterale dell'accordo sottoscritto;
  - sulla legittimità dell'importo richiesto dalla società di recupero crediti
  - l'importo richiesto dalla società di recupero crediti è corretto ed è diretta conseguenza dell'inosservanza da parte del ricorrente della condizioni temporali ed economiche riportate nel conteggio estintivo del 12.08.2025;
  - infatti, il versamento di un importo inferiore a quanto dovuto non ha consentito l'emissione della cd "*lettera di attivazione del conteggio*" e la chiusura definitiva del rapporto;
  - tale documento ha la funzione di rideterminare l'importo esatto finale, in quanto il proprio sistema può calcolare con precisione gli storni (interessi non maturati e servizi non goduti) solo a valle dell'effettiva data valuta del bonifico ricevuto;
  - l'importo di € 551,65, ad oggi insoluto sulla posizione contrattuale e richiesto in fase di recupero crediti, è pari esattamente alla differenza tra la somma versata dal ricorrente e il conteggio di liquidazione finale, come risulta dalla lettera di attivazione del conteggio qui acclusa;
  - tale somma corrisponde, in ultima analisi, al capitale residuo della rata di settembre 2025 non coperto dal bonifico del ricorrente, al netto degli interessi risparmiati calcolati alla data valuta effettiva del versamento di estinzione.
- La parte ricorrente, nelle repliche, ha precisato che:
- avendo effettuato un bonifico di € 25.110,02, a fronte dell'importo di € 25.565,28 indicato nel conteggio estintivo, la somma trattenuta risulta pari a € 455,26 e non a € 551,65 come indicato dall'intermediario;
  - il piano di ammortamento relativo alla marchiatura cristalli non è mai stato allegato né mai trasmesso;
  - infatti, prevede un ammortamento in 96 rate, mentre il finanziamento originario era di soli 48 mesi, come indicato nel modulo di adesione;
  - le indicazioni dell'Addendum sono opache e poco chiare, prevedendo un periodo di 48 mesi per usufruire dell'estinzione anticipata senza corrispondere l'indennizzo;
  - detto documento specifica al punto 1 che "*il cliente nel periodo sopra indicato e non oltre trenta giorni prima del termine può richiedere per iscritto l'estinzione anticipata senza dover pagare l'indennizzo previsto*";
  - tale dicitura non può essere intesa nel senso che l'esenzione dall'indennizzo è applicabile soltanto dopo aver pagato le prime 48 rate;
  - che anche il titolare dell'autosalone ha confermato tale lettura;
  - è evidente la malafede della controparte.

L'intermediario, nelle controrepliche, ha precisato che:

- quanto alla contestazione sull'importo residuo di € 551,65, il ricorrente è incorso in un errore di computo derivante dal mancato rispetto dei termini di validità del conteggio estintivo;
- il documento datato 12.08.2025 indicava un importo parametrato alla valuta del momento, tuttavia, l'adempimento tardivo e parziale da parte del cliente ha comportato la maturazione della rata successiva (settembre 2025), come specificato dal conteggio;
- il debito residuo richiesto in fase di recupero del credito rappresenta la differenza tecnica tra il dovuto alla data valuta effettiva del bonifico e quanto versato, comprensivo della quota capitale della rata scaduta nelle more del pagamento;
- la *"Lettera di attivazione definitiva"* (cfr. all. 11) costituisce il ricalcolo finale analitico che certifica tale pendenza, non lasciando spazio a discrezionalità matematiche;
- in merito alla contestazione sulla marchiatura cristalli e sulla presunta falsità dell'allegato n. 9, occorre chiarire che il servizio di marchiatura è un bene fisico e accessorio installato integralmente sul veicolo al momento della consegna;
- la divergenza temporale tra la durata del finanziamento (48 mesi) e il piano di ammortamento tecnico del servizio (96 mesi) non inficia la validità del debito;
- il documento prodotto non è "fasullo" ma rappresenta la proiezione finanziaria interna del costo del servizio;
- infatti, trattandosi di una prestazione "istantanea" (incisione dei cristalli), è dovuto dal cliente l'intero costo, che non è soggetto a riduzione pro-quota in caso di estinzione anticipata, diversamente dai servizi assicurativi a prestazione continuativa;
- il capitale residuo di € 204,80 indicato nel conteggio riflette semplicemente la quota del prezzo del servizio non ancora rimborsata attraverso le rate versate fino a quel momento;
- infine, con riferimento all'Addendum, va ribadito che la clausola di esenzione dall'indennizzo è una deroga di natura eccezionale e promozionale, soggetta a un'interpretazione restrittiva ai sensi dell'art. 1362 c.c.;
- il tenore letterale della pattuizione subordina l'agevolazione al "Termine" di 48 mesi;
- la pretesa del ricorrente di estendere tale beneficio a una estinzione avvenuta al 37° mese contrasta con il canone della comune intenzione delle parti, che ha previsto l'esenzione solo come opzione di "uscita" alla fine del periodo di ammortamento pattuito;
- le asserite conferme verbali ricevute dal titolare dell'autosalone sono giuridicamente irrilevanti.

Tutto ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto all'ABF:

- *"Che venga accettata la decurtazione totale dei 250,46 € relativa all'indennizzo per estinzione anticipata"*;
- *"per quanto riguarda il saldo del finanziamento della marchiatura ... di pagare le ultime 11 rate che non dovrebbero superare i 70/80€ totali"*.

Nelle repliche ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF di rigettare l'avversa domanda, perché infondata e anche documentalmente non provata, confermando la piena legittimità del conteggio di estinzione anticipata.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura stipulato in data 04.07.2022 e verte sull'asserita inesattezza del relativo conteggio di estinzione anticipata, con particolare riferimento alla voce "Servizi" e all'indennizzo per estinzione anticipata.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, dal quale risulta che la somma messa a disposizione della cliente include l'importo della vettura e tutti i costi del finanziamento. In particolare, la somma finanziata comprende, oltre a € 325,00 di spese di istruttoria ed € 16,00 per imposta di bollo, il costo di € 235,00 per il servizio di marchiatura cristalli.

Il TAN è pari all'8,45%, il TAEG è indicato in misura del 9,52%.

Il contratto prevede un piano di rateazione dell'importo totale dovuto dal ricorrente (€ 42.893,40) in 96 rate (maggiorate da oneri di incasso pari a € 3,50 per ciascuna mensilità), con scadenza della prima rata a 30 giorni dall'erogazione del finanziamento, così strutturate:

- le prime 48 rate dell'importo di € 290,76 ciascuna;
- le successive 47 rate dell'importo di € 595,52 ciascuna;
- l'ultima rata di € 595,48.

Non è stato versato in atti il piano di ammortamento del prestito (né è noto se la parte ricorrente ne abbia chiesto il rilascio), ma è stato allegato il piano di ammortamento relativo al solo servizio di marchiatura cristalli.

L'intermediario ha allegato il modulo di adesione al servizio di marchiatura cristalli I\*\*\*\*\* C\*\*\*\*, che prevede un costo di € 235,00 totali, di cui € 162,98 per provvigioni. Il servizio I\*\*\*\*\*C\*\*\* è indicato (con il relativo costo) come obbligatorio per ottenere il credito nel paragrafo 3 del SECCI.

È pacifico tra le parti che la banca abbia emesso 2 conteggi estintivi del finanziamento dedotto in controversia; agli atti è stato versato soltanto il secondo conteggio emesso. È altresì pacifico tra le parti che il ricorrente non ha versato l'intero importo recato dal secondo conteggio estintivo, datato 12.08.2025, avendo corrisposto € 25.110,02 in luogo della maggior somma di € 25.565,28. La differenza è dovuta al mancato versamento delle somme oggetto di contestazione (€ 204,80 a titolo di "Capitale relativo ai Servizi Finanziati" e € 250,46 relativi all'"Indennizzo per estinzione anticipata").

Dal conteggio estintivo non emerge il numero delle rate scadute: dalle dichiarazioni delle parti si ricava che il conteggio estintivo è stato emesso dopo il pagamento di 37 rate ed è stato elaborato con riferimento alla rata in scadenza a settembre 2025 (rata n. 38 secondo quanto risulta dal piano di ammortamento relativo al servizio di marchiatura dei cristalli allegato dalla banca).

Pur essendo pacifico che il ricorrente non ha versato la somma di € 455,26 rispetto al totale indicato dalla banca nel conteggio estintivo, parte resistente ha quantificato l'importo ancora dovuto, rispetto al finanziamento in controversia, in € 551,65, allegando a comprova il documento denominato "la lettera di attivazione definitiva del conteggio", da cui si desumerebbe che tale importo è pari "al capitale residuo della rata

di settembre 2025 non coperto dal bonifico del Ricorrente, al netto degli interessi risparmiati calcolati alla data valuta effettiva del versamento di estinzione”.

Il ricorrente ha altresì contestato l’addebito di € 250,46, effettuato in conteggio estintivo a titolo di “Indennizzo per estinzione anticipata”. A supporto della propria contestazione ha evidenziato che l’Addendum del contratto di finanziamento, denominato U\*\*\*\* G\*\*\*\*, sottoscritta lo stesso giorno del finanziamento, renderebbe inapplicabile tale indennizzo.

In particolare, è controversa tra le parti l’interpretazione delle previsioni dell’addendum del contratto:

- secondo la parte ricorrente l’esenzione dall’indennizzo per l’estinzione anticipata compete in tutti i casi di estinzione avvenuti nei primi 48 mesi di ammortamento del finanziamento.
- In questo senso sembra deporre l’addendum laddove: (i) indica in 48 mesi il “Termine per usufruire dell’Iniziativa (“Periodo”)”, ovvero “la possibilità per il Cliente di estinguere anticipatamente il finanziamento senza riconoscere alla Società l’indennizzo indicato all’art. 7 del Contratto di Finanziamento”; (ii) specifica che “Ove il Cliente richieda espressamente, per iscritto, nel Periodo sopraindicato (e non oltre 30 giorni prima dal termine per usufruire dell’Iniziativa) di estinguere anticipatamente il Finanziamento, dovrà rimborsare alla Società esclusivamente l’Importo dovuto. In tal caso la Società si impegna pertanto a non richiedere al Cliente nel Periodo indicato l’indennizzo calcolato in base alla durata residua del Contratto di Finanziamento e quindi a non includerlo nel valore dell’Importo dovuto sopra riportato”;
- secondo l’intermediario l’esenzione dall’indennizzo per l’estinzione anticipata compete spetta nel solo caso di estinzione occorsa in corrispondenza della rata n. 48 (al termine del periodo delle c.d. mini-rate).

In tal senso sembra deporre l’indicazione, nell’addendum, di un importo preciso (€ 23.968,18) quale somma da versare all’intermediario ai fini dell’estinzione anticipata. Il Collegio rileva, tuttavia, che non risulta che il ricorrente abbia ricevuto il piano di ammortamento del prestito per confrontare l’importo indicato nell’addendum con il capitale residuo del finanziamento in corrispondenza delle rate di rimborso.

L’addendum, per i casi di inapplicabilità del regime di favore ivi previsto, fa espressamente salvo quanto previsto dal contratto, che disciplina l’indennizzo per l’estinzione anticipata in conformità con le previsioni dell’attuale art. 125-sexies TUB, applicabile *ratione temporis*.

Posto quanto sopra, il Collegio ritiene che l’indennizzo non sia dovuto nel caso di estinzione anticipata richiesta nei primi 48 mesi dalla stipula del finanziamento, come nel caso di specie. L’intermediario resistente dovrà dunque scontare dall’importo dovuto dal cliente l’importo di € 250,46.

Con riferimento al contestato addebito relativo al servizio di marchiatura cristalli, la banca ha prodotto in questa sede lo sviluppo del piano di ammortamento del finanziamento per la sola quota relativa al costo di tale servizio, pari a € 235,00.

D’altro canto, il contratto non contiene una distinzione dell’importo della rata da imputare ai costi finanziati unitamente al veicolo, che hanno portato all’importo totale del credito di € 29.076,00.

Il contratto riporta infatti il prospetto delle rate del finanziamento, indicando che le stesse “sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese e cioè con rate costanti (ad eccezione dell'ultima rata sulla quale verranno applicati gli arrotondamenti previsti), che prevedono una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente” (senza ulteriori indicazioni, neanche sull'imputazione dei pagamenti).

La rappresentazione nel conteggio estintivo del solo capitale residuo relativo al veicolo non consente al cliente, che dispone del solo contratto in cui è indicato come importo totale del credito € 29.076,00 (comprensivo dei costi del finanziamento e dei servizi accessori), di prendere contezza della minima erosione del capitale per effetto dell'ammortamento di tipo step-up, e non alla francese come convenuto, nel periodo della mini-rata.

La circostanza non è di poco conto.

Il piano di ammortamento di tipo step-up, infatti, è strutturato con una mini-rata iniziale calcolata secondo logiche meramente commerciali, che non obbedisce ad alcuna metodologia finanziaria e una successiva rata di importo maggiorato, determinata con metodologia alla francese sulla base del capitale residuo quale risultante all'esito della fase delle mini-rate, rimasto sostanzialmente inalterato rispetto a quello iniziale.

La mini-rata (unitamente alle regole di imputazione adottate dall'intermediario, e non esplicitate in contratto) altera l'equilibrio quota capitale/quota interessi che, nel piano di ammortamento alla francese, è funzione esclusivamente del tasso di interesse e della durata del finanziamento.

Ciò va a tutto svantaggio del cliente che, se non adeguatamente informato in contratto, come nel caso di specie, ne acquisisce consapevolezza solo in sede di estinzione anticipata, quando nel conteggio di chiusura l'importo richiesto per il saldo è prossimo al capitale originariamente finanziato, nonostante i pagamenti *medio tempore* effettuati.

È dunque ragionevole ritenere che, anche laddove il cliente abbia percezione dell'ingente debito residuo ancora sussistente, ciò venga ricollegato al mancato ristoro del premio assicurativo piuttosto che alle modalità di ammortamento del prestito, che non conosce né ha modo di conoscere.

Come questo Collegio ha più volte affermato (Collegio di Torino, decisioni n. 7354/2025 e n. 10750/2024), nel caso di specie è necessario che siano riviste le regole di imputazione dei pagamenti quali unilateralmente fissati dall'intermediario: in particolare, la mini-rata va imputata prioritariamente a capitale nella stessa quota che avrebbe previsto un piano di ammortamento alla francese calcolato a regola d'arte; gli interessi eccedenti non assorbiti dalla rata devono essere accantonati e portati all'incasso in seguito, senza capitalizzazione, quando la rata diviene capiente, ovvero in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Considerata dunque la previsione contrattuale di rimborso del prestito secondo il piano di ammortamento alla francese, e sulla scorta delle decisioni sopra richiamate, in sede istruttoria è stato sviluppato un piano basato su 96 rate con TAN dell'8,45% e importo finanziato pari a € 29.076,00; alla rata più bassa, pari ad € 290,76, deve imputarsi la quota capitale che avrebbe pagato il cliente con un piano di ammortamento alla francese sviluppato a regola d'arte (che avrebbe avuto una rata costante di € 417,72

per tutte le 96 mensilità), evidenziandosi un'eccedenza di interessi non pagata nelle prime 38 mensilità data dalla differenza tra l'importo della rata che avrebbe dovuto versare (€ 417,72) e quella che ha effettivamente pagato (€ 290,76).

Tenuto conto che, sulla base di già osservato, il finanziamento è stato rimborsato anticipatamente a settembre 2025, al capitale residuo che sarebbe risultato alla rata n. 38 (con scadenza a settembre 2025) devono essere aggiunti gli interessi non pagati con le prime 38 rate (come sopra calcolati). Ne risulta un importo di € 23.896,47, a cui devono essere aggiunte/detratte le ulteriori somme presenti in conteggio estintivo e non contestate dalla parte ricorrente, ossia: i) l'addebito di € 100,75 a titolo interessi maturati dal pagamento dell'ultima rata fino all'emissione del conteggio estintivo; ii) l'abbuono di € 152,75 a titolo di spese non ricorrenti; iii) l'addebito di € 2,00 di spese invio estratto conto. Dal conteggio non è stato scomputato l'importo di € 250,46 a titolo di indennizzo per estinzione anticipata, in quanto ritenuta non dovuta, come sopra argomentato.

Ne deriva che, in corrispondenza della rata n. 38, il cliente avrebbe dovuto rimborsare l'importo di € 23.846,47, inferiore rispetto a quello indicato nel conteggio estintivo (€ 25.657,77), con conseguente differenza a favore della parte ricorrente pari a € 2.169,91.

Tuttavia, il ricorrente ha domandato soltanto "Che venga accettata la decurtazione totale dei 250,46 € relativa all'indennizzo per estinzione anticipata" e, "per quanto riguarda il saldo del finanziamento della marchiatura ... di pagare le ultime 11 rate che non dovrebbero superare i 70/80€ totali".

Sebbene dunque il ricorrente, per le ragioni sopra descritte, avesse diritto a un rimborso presumibilmente maggiore, il procedimento dinanzi all'Arbitro è improntato, tra l'altro, al principio della domanda e pertanto il rimborso accordato incontra il limite della domanda del ricorrente.

Ciò posto, il Collegio ritiene che l'intermediario non possa pretendere la somma di € 250,46 a titolo di indennizzo per estinzione anticipata né un importo superiore a € 70,00 a saldo del finanziamento del servizio di marchiatura cristalli.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della**

**procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE